

ELENCO DOMANDE RICORRENTI

SEZIONE SELEZIONE

1. Chi può presentare domanda di partecipazione alle procedure di selezione?

Possono presentare domanda:

- gli Ufficiali di complemento in congedo dell'Arma dei Carabinieri;
- i professionisti provenienti dalla vita civile in possesso di almeno una laurea magistrale o titolo universitario equiparato e degli ulteriori requisiti indicati nell'avviso pubblico (*disponibile sul sito istituzionale*).

2. Per quanto è valida la domanda di partecipazione alle procedure di selezione?

La domanda ha una validità di 3 anni dalla data di presentazione o rinnovo, al termine dei quali, senza formale rinnovo, non potrà più essere presa in considerazione.

3. Quando e come si può presentare la domanda di partecipazione alle procedure di selezione?

La domanda di partecipazione alle procedure di selezione può essere:

- presentata unicamente attraverso la procedura guidata *online*, accessibile dalla pagina *web* sul sito istituzionale, avendo cura di inserire compiutamente tutti i dati richiesti, con particolare attenzione a quelli inseribili nelle voci a campo libero (*in particolare professione e titolo di studio*), anche se già descritti nel curriculum che andrà allegato. È richiesto, altresì, l'upload della copia di un documento di identità. Ulteriore documentazione eventualmente necessaria sarà richiesta nella fase selettiva;
- rinnovata in qualsiasi momento dell'anno.

Sul sito istituzionale è indicata la data di estrapolazione delle domande per la prima selezione utile (*pertanto se per la selezione 2024/2025 l'estrapolazione delle domande verrà fissata al 31 agosto 2024, nel periodo successivo possono sempre essere presentate nuove domande che, tuttavia, saranno prese in considerazione a partire dall'iter successivo*).

4. È possibile aggiornare il curriculum o apportare variazioni alla domanda di partecipazione?

Il curriculum personale può essere modificato solo a corredo di una nuova domanda.

5. Quali sono i limiti di età per poter presentare domanda di nomina ad Ufficiale della Riserva Selezionata?

Le norme in vigore prevedono la possibilità di partecipare alla selezione se in possesso di un'età compresa tra 25 anni (*compiuti entro il 31 agosto dell'anno di riferimento per la selezione*) e 54 anni.

Il richiamo in servizio, una volta nominati Ufficiali di complemento, è invece possibile fino a 60 anni (*art. 988-bis del d.Lgs. 66/2010*).

6. Chi non viene selezionato per gli accertamenti psicofisici e attitudinali riceve comunicazione?

Riceveranno la comunicazione di convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali esclusivamente i candidati selezionati.

Le domande valide degli altri candidati non selezionati verranno valutate nelle successive procedure (*fino al compimento del triennio dalla presentazione/rinnovo*).

7. Qual è la documentazione sanitaria a cui far riferimento in caso di convocazione presso il CNSR?

La documentazione sanitaria da produrre è indicata nella lettera di convocazione inviata dal CNSR ai candidati selezionati. L'elenco è comunque rinvenibile nella scheda "adempimenti sanitari", compresa tra gli allegati dell'avviso pubblico. In tale scheda è, altresì, elencata la certificazione necessaria all'espletamento degli accertamenti dell'idoneità psicofisica e i requisiti di validità dei certificati. Atteso che l'esito dei risultati di alcuni accertamenti di natura sanitaria possono richiedere tempistiche superiori a 7 giorni, si suggerisce, una volta ricevuta la convocazione, di provvedere quanto prima possibile all'espletamento degli stessi.

8. Chi riceve l' idoneità al termine degli accertamenti psicofisici e attitudinali presso il CNSR è già selezionato?

No. I candidati idonei agli accertamenti psicofisici e attitudinali, svolti presso il CNSR, verranno sottoposti ad una ulteriore e ultima fase di selezione, soltanto su base documentale, a cura della Commissione esaminatrice.

9. In caso di indisponibilità nel/i giorno/i di convocazione, è possibile richiedere lo spostamento della selezione ad altra data?

Sì, inviando una motivata istanza, a mezzo email, all'indirizzo di posta elettronica da cui è pervenuta la convocazione, possibilmente corredata di eventuale documentazione probatoria. È bene, tuttavia, considerare che il CNSR programma i giorni di selezione in un breve lasso temporale (*generalmente nell'arco di una settimana*) e, pertanto, potrà accogliere richieste di spostamento solo in date prossime a quelle di convocazione. Per motivi tecnici e organizzativi, non è possibile comprimere/accorpare i giorni di selezione o posticipare/anticipare gli orari di presentazione.

10. Per chi non si presenta al CNSR per gli accertamenti psicofisici e attitudinali o per chi invia in anticipo dichiarazione di rinuncia a sostenere i predetti accertamenti è compromessa la partecipazione alle future procedure di selezione?

No. I candidati che non si presentano al CNSR o inviano in anticipo una comunicazione in tal senso continueranno a partecipare alle selezioni relative alle successive edizioni senza alcuna preclusione (*purché la domanda sia in corso di validità*).

Eventuali aspiranti in stato di gravidanza potranno essere valutate (*qualora in possesso dei requisiti*) nelle successive edizioni.

11. Chi è risultato idoneo agli accertamenti psicofisici e attitudinali presso il CNSR ma non selezionato nella fase finale, in caso di partecipazione a future procedure deve essere sottoposto nuovamente agli accertamenti psicofisici e attitudinali presso il CNSR?

Sì. Per ogni procedura di selezione è necessario aggiornare il quadro psicofisico e attitudinale.

Si evidenzia, inoltre, che ogni procedura di selezione prevede diverse progettualità di interesse istituzionale per le quali viene esaminato un bacino aggiornato di candidati; il professionista selezionato per una procedura potrebbe, pertanto, non essere selezionato per le successive edizioni.

SEZIONE FREQUENZA CORSO

12. Durante il corso è prevista l'assegnazione di un alloggio? È possibile pernottare fuori?

Durante il corso all'Ufficiale frequentatore è assegnata, in linea di massima, una camera singola presso l'Istituto di formazione o struttura convenzionata individuata. All'interno della camera, rinviando alla specifica disciplina prevista dal Comandante di Corpo, non è possibile ospitare terzi. Il pernottamento fuori sede, considerando anche le esigenze di formazione, è valutato e autorizzato in casi particolari dal Comandante di Corpo, applicando la disciplina di settore.

13. Durante il corso è possibile, nel tempo libero, continuare a esercitare la pregressa attività professionale?

Lo svolgimento della professione privata, al di fuori dei casi indicati, non è consentito in costanza di richiamo in servizio in quanto lo *status* di militare acquisito comporta l'esclusività del rapporto di servizio con l'Arma dei Carabinieri.

Unica eccezione per l'esercizio della professione privata al di fuori dell'orario di servizio è fatta per i medici e gli psicologi (*ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 66/2010*) che devono, in ogni caso, comunicare lo svolgimento della professione al Comando di Corpo, per le verifiche di competenza in materia.

Ogni altra attività a carattere professionale svolta rientra nelle cd. “attività extraprofessionali” e richiede, in base ai diversi casi, l’obbligo di comunicazione e/o autorizzazione da parte del Comando di Corpo (*la specifica disciplina sarà ampiamente illustrata durante la frequenza del corso*).

14. Durante il corso, posso continuare ad essere iscritto all’Albo professionale degli avvocati?

La frequenza al corso è incompatibile con l’esercizio della professione forense e pone l’obbligo, da parte del professionista, della cancellazione dall’ordine degli avvocati, ovvero della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale (*laddove l’ordine professionale lo consenta*), per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica.

15. Durante il corso è possibile assentarsi in periodi limitati per esigenze personali?

Le assenze dal corso per esigenze personali vengono valutate e autorizzate dalla linea gerarchica dell’Istituto di formazione, considerate anche le esigenze addestrative e i periodi massimi di assenza previsti dalla disciplina di settore (*1/3 della durata del corso*).

16. Il periodo di corso è già considerato “richiamo alle armi” per il datore di lavoro pubblico o privato sul quale ricade l’obbligo di rilasciare il professionista?

Sì, il periodo del corso, al pari del successivo impiego, è da considerarsi come “richiamo alle armi” e, pertanto, impone al datore di lavoro di attenersi ai relativi riferimenti normativi (*art. 990 del d. lgs.66/2010 e art. 1 L. 10 giugno 1940, n. 653 e ss.mm.*).

17. Durante il periodo di corso si percepisce un trattamento economico?

Durante la frequenza del corso, il trattamento economico è quello previsto dall’art. 1799, co. 1, del d. lgs. 66/2010 a norma del quale: *“Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. [...]”*.

Come mero riferimento economico si riportano i seguenti valori di massima (*puramente indicativi in quanto soggetti a ulteriori fattori quali le addizionali regionali e comunali*) al netto delle ritenute fiscali assistenziali e previdenziali, riferiti ai diversi gradi:

Grado	Importo netto/mese
Maggiore	2.326,44 €
Capitano	2.243,12 €
Tenente	2.219,40 €
Sottotenente	2.126,42 €

Inoltre, in relazione alla situazione lavorativa di provenienza:

- in assenza di preesistenti rapporti di impiego pubblici/privati, la retribuzione prevista per il grado rivestito, è a cura dell’Arma dei Carabinieri;
- in presenza di un rapporto di impiego con datore privato, la retribuzione prevista per il grado rivestito è a carico dell’Arma dei Carabinieri e ad essa si aggiunge:
 - una indennità mensile per il periodo massimo di due mesi, pari alla retribuzione mensile privata (*da corrispondere a cura del datore privato*);
 - un’indennità pari alla differenza dei due trattamenti (*militare e privato*), nel caso in cui la retribuzione militare sia inferiore a quella privata;
- in presenza di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione:
 - se si conserva il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, viene corrisposto, nel massimo, il 25% dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito dall’amministrazione di origine (*a cura dell’Arma dei Carabinieri*);
 - se si sceglie il trattamento economico previsto per il nuovo incarico (*da corrispondere a cura dell’Arma dei Carabinieri*), la competenza al mantenimento del trattamento economico è demandata all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 1799, co. 2, del d.lgs. 66/2010.

18. La cerimonia del giuramento si tiene durante il corso?

La cerimonia del giuramento, che perfeziona il decreto di nomina, è tenuta presso il Comando di Corpo (ovvero il Reparto di assegnazione del 1° richiamo in servizio).

19. Durante il corso è possibile comunicare esigenze personali e professionali al fine di programmare il periodo di richiamo in servizio successivo?

Sì. Durante il corso di formazione verrà organizzato almeno un incontro con rappresentanti dell'Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale ai quali sarà possibile segnalare eventuali esigenze personali e professionali che potranno essere considerate per il periodo di impiego successivo.

20. Che cosa avviene in caso di rinuncia al corso?

Se l'Ufficiale di complemento nominato ai sensi dell'art. 674 del d. lgs. 66/2010 è convocato e per due volte non si presenta ovvero rinuncia ai corsi di addestramento/formazione di cui al comma 4 del DM 15 giugno 2022, è avanzata proposta di revoca del decreto di nomina.

IMPIEGO

21. Durante l'impiego è prevista l'assegnazione di un alloggio?

Durante l'impiego all'Ufficiale della Riserva Selezionata in linea di massima è assegnata, se richiesta e disponibile, una camera presso il Reparto di assegnazione.

Non è prevista l'assegnazione di un alloggio di servizio (*appartamento*). All'interno della camera, rinviando alla specifica disciplina prevista dal Comandante di Corpo, non è possibile ospitare terzi.

22. Durante l'impiego è possibile, nel tempo libero, continuare a esercitare la pregressa attività professionale?

Lo svolgimento della professione privata, al di fuori dei casi indicati, non è consentito in costanza di richiamo in servizio in quanto lo *status* di militare acquisito comporta l'esclusività del rapporto di servizio con l'Arma dei Carabinieri.

Unica eccezione per l'esercizio della professione privata al di fuori dell'orario di servizio è fatta per i medici e gli psicologi (*ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 66/2010*) che devono, in ogni caso, comunicare lo svolgimento della professione al Comando di Corpo, per le verifiche di competenza in materia.

23. Durante l'impiego, posso continuare ad essere iscritto all'Albo professionale degli avvocati?

Lo *status* di militare è causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e pone l'obbligo, da parte del professionista, della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.

24. A causa di esigenze lavorative e/o personali, è possibile assicurare il periodo minimo di servizio (6 mesi nell'arco dei 12 mesi successivi al corso) con più periodi di richiamo in servizio frazionati da interruzioni?

Sì. Nell'ambito della pianificazione dei periodi di richiamo in servizio le esigenze professionali e/o personali, da comunicare all'Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale, vengono considerate e coniugate, in linea di massima, con quelle di servizio (*comunque prevalenti*) che derivano dalla progettualità per la quale è avvenuta la selezione.

25. Il datore pubblico o privato è obbligato a rilasciare il dipendente "selezionato" per entrar a far parte della Riserva Selezionata?

Sì, il periodo del corso, al pari del successivo impiego, è da considerarsi come "richiamo alle armi" e, pertanto, impone al datore di lavoro di attenersi ai relativi riferimenti normativi (*art. 990 del d. lgs.66/2010 e art. 1 L. 10 giugno 1940, n. 653 e ss.mm.*).

26. Che tipologia di trattamento economico è attribuita durante l'impiego?

Durante la frequenza del corso, il trattamento economico è quello previsto dall'art. 1799, co. 1, del d. lgs. 66/2010 a norma del quale: *“Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. [...]”*.

Come mero riferimento economico si riportano i seguenti valori di massima (*puramente indicativi in quanto soggetti a ulteriori fattori quali le addizionali regionali e comunali*) al netto delle ritenute fiscali assistenziali e previdenziali, riferiti ai diversi gradi:

Grado	Importo netto/mese
Maggiore	2.326,44 €
Capitano	2.243,12 €
Tenente	2.219,40 €
Sottotenente	2.126,42 €

Inoltre, in relazione alla situazione lavorativa di provenienza:

- in assenza di preesistenti rapporti di impiego pubblici/privati, la retribuzione prevista per il grado rivestito, è a cura dell'Arma dei Carabinieri;
- in presenza di un rapporto di impiego con datore privato, la retribuzione prevista per il grado rivestito è a carico dell'Arma dei Carabinieri e ad essa si aggiunge:
 - una indennità mensile per il periodo massimo di due mesi, pari alla retribuzione mensile privata (*da corrispondere a cura del datore privato*);
 - un'indennità pari alla differenza dei due trattamenti (*militare e privato*), nel caso in cui la retribuzione militare sia inferiore a quella privata;
- in presenza di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione:
 - se si conserva il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, viene corrisposto, nel massimo, il 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito dall'amministrazione di origine (*a cura dell'Arma dei Carabinieri*);
 - se si sceglie il trattamento economico previsto per il nuovo incarico (*da corrispondere a cura dell'Arma dei Carabinieri*), la competenza al mantenimento del trattamento economico è demandata all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 1799, co. 2, del d.lgs. 66/2010.